Il 27 gennaio 2018 si concluderà il periodo transitorio previsto dall'articolo 19 del Decreto Ministeriale 202/2014. L'approssimarsi di questa scadenza ha fatto sorgere alcune incertezze interpretative in merito agli obblighi di formazione che lo sesso decreto prescrive per i gestori della crisi. In particolare ci è stato chiesto se, concluso suddetto periodo, i soggetti che, fruendo della deroga, risultassero già iscritti nel registro dei gestori della crisi saranno tenuti a frequentare comunque il corso di formazione iniziale *ex* art. 4 comma 6 del citato Decreto Ministeriale.
In merito la Fondazione ADR ha voluto redigere la seguente nota interpretativa.

Nei tre anni del periodo transitorio la legge esenta gli appartenenti agli ordini professionali citati dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 4 comma 5 lett. d), riguardanti l'aggiornamento biennale della durata di 40 ore a cui sono tenuti i gestori della crisi, e quelle del comma 6 dello stesso articolo, riguardanti il corso di formazione iniziale, sempre della durata di 40 ore, richiesto per l'iscrizione nell'elenco dei gestori. Se non v'è dubbio che a partire dalla conclusione del periodo transitorio i professionisti saranno tenuti alla formazione continuativa attraverso l'aggiornamento biennale, qualche incertezza è sorta in riferimento all'art. 4, comma 6, che come è noto, riguarda i requisiti di competenza necessari per l'iscrizione al registro.

Fondazione ADR Commercialisti - ADR Mediazione
Piazza della Repubblica, 59 - 00185
tel. 06/45236557/562 - fax 06/45236523 - c.f./ p.i.:11136331003
e - mail: info@adrmediazione.it - web: www.adrmediazione.it

Al fine di assicurare un più celere avvio dei nuovi istituti, la disciplina transitoria ha previsto che, durante il periodo dei tre anni successivi all'entrata in vigore del DM n. 202/2014, i professionisti potessero fruire dell'esenzione dagli obblighi formativi se e nella misura in cui in possesso dei requisiti di esperienza specifica individuati dallo stesso art. 19. In tal modo, la normativa ha inteso equiparare, quanto agli effetti, il possesso di professionalità specifica acquisita durante l'esercizio dell'attività professionale, per aver assunto incarichi in procedure concorsuali o nelle procedure esecutive, ad un percorso formativo da istituire *ad hoc* a cura degli ordini in convenzione con le università pubbliche o private (cfr. art. 4, comma 5, lett. b)).

I professionisti che hanno fruito di tale beneficio sono stati legittimamente iscritti nel registro e si ritiene che costoro, essendo in possesso di competenza specifica alternativa alla formazione iniziale, possono continuare a restarvi, fermo restando l'adempimento dell'obbligo formativo all'aggiornamento biennale ai sensi dell'art. 4, comma 5 lett. d). Al riguardo, inoltre, si evidenzia che né la legge 3/2012 né il Decreto ministeriale 202/2014 recano specifiche previsioni in relazione alla possibilità che tali professionisti, alla scadenza del periodo transitorio, possano essere sospesi, cancellati dal registro o che decadano dall'incarico di gestore.

Non essendo stato previsto alcunché, si può dunque escludere che la fine del periodo transitorio abbia effetti sull'iscrizione già perfezionatasi. Il quesito in riferimento al comma 6, quindi, non ha ragione di essere in quanto la frequenza del corso iniziale finalizzata all'iscrizione non può riguardare soggetti già regolarmente iscritti. Si ritiene, infatti, che il regime alternativo di accesso agli incarichi di gestore ideato in deroga al regime

che diventerà pienamente efficace a partire dalla scadenza del periodo transitorio, abbia cristallizzato l'iscrizione degli aventi diritto e che, pertanto, nel silenzio della legge, non possa teorizzarsi una sorta di iscrizione a tempo, o una decadenza automatica dagli incarichi che andrebbero a colpire irragionevolmente sia i cittadini che i professionisti.

Se ipotizzassimo che quella declinata nell'art. 19 del DM n. 202/2014 fosse infatti un'ammissione a termine, infatti, quale sarebbe la sorte di procedure già iniziate con un gestore nominato dall'OCC prima del 27 gennaio 2018 e che dovessero proseguire oltre tale data? Posto che la decadenza dall'incarico dovrebbe ricorrere solo nei casi puntualmente indicati dalla normativa, il gestore dovrebbe rinunciare alla pratica? Chi potrebbe sostituirlo laddove nessun professionista iscritto presso l'OCC fosse in possesso di tale nuovo requisito?

Considerate tutte le esposte considerazioni, la Fondazione Adr Commercialisti ritiene che l'Art. 4 comma 6 DM 202/2014 sia da applicare solo ed esclusivamente ai soggetti che volessero iscriversi ex novo al registro dei gestori della crisi a partire dal 28 gennaio 2018, e non già ai soggetti che prima di tale data risultassero iscritti in forza della deroga presente all'art.19 del citato decreto.